



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE AFFARI GENERALI
AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE N. 609 / 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL' AVV. OLLARI ROBERTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DAI SIGNORI CAMPIOLI- R.G. 8997/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:

- n. 91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO" e s.m.i.;
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026" e s.m.i.;

DELIBERE DI G.C.:

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE" e s.m.i.
- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024-2026" e s.m.i.;
- n. 175 del 19/12/2024 ad oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. N. 166 E N. 176 DEL D.LGS. N. 267/2000 - SECONDO PROVVEDIMENTO;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28/01/2016 ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente; approvazione nuovo organigramma, dotazione organica e modifiche all'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il decreto del Sindaco n. 25/2024 concernente l'assegnazione dell'incarico alla dott.ssa Jessica Curti di responsabile del Settore "Affari generali", nonché vice segretario generale, dal 10 settembre 2024 sino al 30 settembre 2025;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Premesso che:

- con ricorso notificato in data 09/04/2021 (acquisito a prot. n. 6103) e rubricato presso il T.A.R. sez. di Parma al n. 94/2021 di R.G., i Signori Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano adivano il suddetto Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, per ivi ottenere la condanna del Comune di Casalgrande al risarcimento dei presunti danni provocati dalla ordinanza del 15 marzo 2002 n. 20 prot. 3121 e/o conseguenti dagli atti in seguito ad essa assunti con riferimento specifico all'ordine di demolire opere ritenute in parziale difformità di titolo edilizio rilasciato, tra cui l'ingiunzione di realizzare uno spazio a parcheggio privato di uso pubblico esteso mq 232,70 su area di proprietà dei ricorrenti;
- con sentenza n. 193/2024, depositata il 13 luglio 2024, il TAR respingeva il ricorso proposto da parte ricorrente;
- con atto notificato in data 29/11/2024 (acquisito a prot. n. 24457/2024) i Signori Campioli proponevano appello, avanti al Consiglio di Stato, avverso la suddetta sentenza n. 193/2024 per ivi ottenerne la revoca/annullamento con ogni conseguente pronuncia di legge e/o di giustizia, con riguardo anche alle spese di lite delle varie fasi del contenzioso, con ristoro dei relativi contributi unificati;

Considerato opportuno per l'Amministrazione Comunale costituirsi nel giudizio di cui all'oggetto al fine di difendere le proprie ragioni;

Preso atto che, con delibera n. 168 del 12 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale:

- autorizzava il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio di appello promosso dai Signori Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano, innanzi al Consiglio di Stato (RG n. 8997/2024), ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
- dava mandato al Responsabile del settore Affari Legali di procedere al conferimento dell'incarico di rappresentanza dell'ente nel giudizio in oggetto;

Dato preventivamente atto che:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il conferimento dell'incarico professionale in argomento non rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente, ma nel potere e dovere di opporsi ad eventuali pretese di terzi;
- all'interno della struttura dell'Amministrazione non è presente l'Avvocatura Comunale, per cui occorre procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un soggetto esterno;

Dato altresì atto che:

- l'Amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi a tal fine di un elenco di Avvocati mediante acquisizione di curricula vitae per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti, laddove in considerazione dell'eccezionalità e dell'importanza del contenzioso non si rinvenga all'interno dello stesso una professionalità adeguata;
- che tale elenco è stato approvato con determina n. 600 del 19 dicembre 2018 e successivamente aggiornato con cadenza semestrale;

Richiamato l'art. 5 dell'avviso pubblicato per la formazione del predetto albo, recante le modalità di conferimento dell'incarico di patrocinio legale, il quale prevede:

“2. Il Comune conserva piena autonomia nella scelta, all'interno dell'elenco, dell'avvocato cui conferire l'incarico, osservando di norma i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell'ambiente ed efficacia energetica tra i professionisti iscritti, valorizzando in particolare:

- esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione;*
- la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;*
- il costo del servizio;*
- disponibilità immediata ad assumere l'incarico.*

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto in caso di consequenzialità tra incarichi e/o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di affidamento, nonché per ragioni di urgenza.....”



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Richiamati altresì:

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);
- l'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Considerato:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004, in tema di incarichi esterni, la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

5. che la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Richiamate le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, nelle quali è prevista la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto ad un professionista determinato di un incarico di rappresentanza in giudizio in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali ed, in particolare, laddove ricorrano consequenzialità tra incarichi/complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale di affidamento ovvero ragioni di urgenza;

Dato atto che dal tenore letterale dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 36/2023 emerge come il nuovo codice abbia inteso sottrarre gli incarichi professionali dal cono di applicazione della normativa eurounitaria, sia per un certo margine di rapporto fiduciario che intercorre tra le parti, sia per il grado di specializzazione richiesto per l'esercizio dell'attività affidata a esterni;

Dato altresì atto che l'Anac è in linea con l'impostazione del Consiglio di Stato data nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, secondo la quale l'incarico non continuativo, ma conferito ad hoc o collegato ad una specifica controversia, è da considerarsi un contratto d'opera professionale, in particolare:

- l'incarico di rappresentanza legale in un determinato giudizio configura un contratto d'opera intellettuale ai sensi e per gli cui all'art. 2222 c.c., configurando una prestazione di servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- trattasi di contratto "escluso" dall'applicazione del codice dei contratti e quindi soggetto al solo rispetto dei principi generali;
- i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono:
 - i l'esperienza e la competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso;
 - ii la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

iii il costo del servizio, in caso sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;

Considerato che:

- trattasi di ricorso in appello avverso la sentenza n. 193/2024 emessa al termine del giudizio instaurato nei confronti del Comune di Casalgrande dai medesimi ricorrenti appellanti, Signori Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano (T.A.R. per l'Emilia Romagna, sezione Parma, RG. n. 94/2021);
- la difesa nel giudizio di primo grado innanzi al T.A.R Parma - R.G. n. 94/2021 - è stata affidata all'Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma con determina n. 202/2021 con esito favorevole al Comune;
- l'Avv. Roberto Ollari è un professionista che vanta una rilevante competenza e numerose esperienze in ambito amministrativo, ed in particolare nelle materia del diritto ambientale ed urbanistico, come si desume dal curriculum vitae acquisito al protocollo n. 6785 del 20/04/2021;
- tale professionista ha già avuto modo di collaborare proficuamente con il Comune di Casalgrande;
- l'Avv. Roberto Ollari è attualmente iscritto nell'elenco di avvocati del libero foro cui affidare il patrocinio del comune di Casalgrande, approvato con determina n. 600/2018;

Vista la disponibilità dell'Avv. Ollari Roberto a rappresentare e difendere il Comune di Casalgrande anche nell'ambito del presente giudizio;

Visto altresì il preventivo al tal fine presentato - acquisito al protocollo n° 24505 del 30/11/2024 - recante l'importo complessivo di € 10.128,92 oltre IVA ;

Considerato che il predetto importo risulta formulato in coerenza con i parametri fissati dal D.M. 55/2014 ed in particolare è stato calcolato sulla tariffa minima del parametro stesso;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza del Comune di Casalgrande nel giudizio di cui all'oggetto all'Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ritenuto di provvedere, conseguentemente, ad impegnare la somma suindicata;

Evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici si applicano le indicazioni contenute nella delibera Anac n. 584 del 19/12/2023 e determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata con delibera n. 585 del 19/12/2023, che disciplina l'acquisizione del CIG ai soli fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto pertanto di registrare l'affidamento in oggetto con il seguente CIG n. B508A33EC1

Visto l'art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Dato atto:

-ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

- che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al responsabile del procedimento nonché al responsabile di settore;

Visto l'art. 107 del Tuel 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DETERMINA

1.di provvedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza in giudizio del Comune di Casalgrande all'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, nel giudizio instaurato dai Signori Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano innanzi al Consiglio di Stato, RG. n. 8997/2024 ed a sottoscrivere quindi gli atti conseguenti – CIG. n. B508A33EC1, al corrispettivo indicato nel preventivo acquisto a prot. n° 24505 del 30/11/2024;

2.di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa complessivo di € 12.357,28 sul cap. 730200/55 "spese legali" del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

3.di autorizzare l'ufficio ragioneria a liquidare e pagare, fino a concorrenza della somma impegnata, l'Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio competente, senza adozione di ulteriore atto;

4.di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2025;

5.di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), dell'art. 37 e dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	730200/55	2024	231 6	affidamento all'Avv. Ollari del servizio di rappresentanza nel giudizio R.G. n. 8997/2024 avanti al Consiglio di Stato	OLLARI ROBERTO	€12.357,28



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Lì, 30/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CURTI JESSICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)